



Città di Lurate Caccivio

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Adeguato al R.R. 17 settembre 2013 n. 3 e al R.R. 29 ottobre 2013 n. 4
Regione Lombardia

Regolamento del Corpo di Polizia Locale

ART. 1 CORPO DI POLIZIA LOCALE	ART .21 STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE	ART .42 PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 2 COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	ART .22 SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI	ART .43 MOBILITAZIONE DEI SERVIZI
ART. 3 FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	ART .23 TESSERA, PLACCA DI SERVIZIO E PALETTA	ART .44 REPERIBILITÀ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
ART .4 ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO	ART .24 FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI	ART .45 NORME GENERALI DI COMPORAMENTO
ART .5 ORGANICO DEL CORPO	ART .25 SERVIZI STRADALI APPIEDATI	ART .46 DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ
ART .6 RAPPORTO GERARCHICO	ART .26 SERVIZI A BORDO DI VEICOLI	ART .47 CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA
A.RT .7 ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE	ART .27 COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO	ART .48 ORARIO E POSTO DI SERVIZIO
ART .8 ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE	ART .28 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	ART .49 RAPPORTI INTERNI AL CORPO
ART. 9 COMPITI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI	ART .29 SERVIZI SUL TERRITORIO	ART. 50 SEGRETO D'UFFICIO E RISERVAZZEZZA
ART .10 COMPITI DEGLI AGENTI	ART .30 ALTRI SERVIZI ESTERNI	ART .51 COMPORAMENTO IN LUOGO PUBBLICO
ART .11 QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	ART .31 SERVIZI INTERNI	ART .52 SALUTO
ART .12 REQUISITI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO	ART .32 SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	ART .53 NORME DISCIPLINARI
ART .13 FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI	ART .33 SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	ART .54 RICONOSCIMENTI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO
ART .14 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI E UFFICIALI	ART .34 SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI	ART .55 CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
ART. 15 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	ART .35 COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DIPENDENTI DA SOCIETÀ DI VIGILANZA PRIVATA	ART .56 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
ART .16 ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	ART .36 ORDINE DI SERVIZIO	ART .57 PATROCINIO LEGALE
ART .17 PARI OPPORTUNITÀ	ART .37 RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO	ART .58 TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
ART .18 UNIFORME DI SERVIZIO	ART .38 ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE	ART .59 CELEBRAZIONI E FESTIVITÀ DEL CORPO
ART .19 GRADI E DISTINTIVI	ART .39 GUIDA DI VEICOLI	ART .60 BANDIERA DEL CORPO
ART .20 ARMA D'ORDINANZA E BRACCIALI DI CONTENIMENTO ED ALTRI STRUMENTI DI AUTO TUTELA	ART .40 USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ATTREZZATURE E DOCUMENTI	ART .61 RINVIO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE
	ART .41 OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO	ART .62 ENTRATA IN VIGORE
		ART .63 ABROGAZIONE NORME COMUNALI

Art. 1

Corpo di Polizia Locale

1. Presso il Comune di Lurate Caccivio è stato istituito il Corpo di Polizia Locale.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione e il funzionamento dello stesso, in conformità alle leggi e regolamenti che regolano la materia e allo Statuto del Comune di Lurate Caccivio.

Art. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui Delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della normativa regionale.

Ai sensi dell'art. 10 della suddetta Legge il Corpo di Polizia locale è struttura autonoma dell'Amministrazione comunale.

Il comando è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia Locale.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale esercita le funzioni e i compiti previsti dalla legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì, ai provvedimenti amministrativi emanati da enti e autorità competenti, allo scopo di assicurare una civile ed ordinata convivenza della comunità locale.

2. Gli appartenenti al Corpo nell'ambito del territorio del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni provvedono in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con precipuo riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, la tutela ambientale, l'igiene e la salute pubblica, in collaborazione con le strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali;
- b) svolgere servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale n° 4 del 14 aprile 2003 s.m.i. e dalle altre norme emanate dalla Regione in materia di Polizia;
- d) prestare opera di soccorso, d'intesa con le autorità competenti, nei disastri e nelle pubbliche calamità nonché nei casi privati di infortuni;
- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, concorrendo al mantenimento dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) collaborare con gli organi della polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- g) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle autorità o degli uffici organizzati a richiederli;
- h) collaborare allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti concernenti la viabilità e la disciplina del traffico urbano in genere;
- i) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- j) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, all'occorrenza, anche del Gonfalone della Regione;
- k) collaborare con le istituzioni scolastiche nel servizio di educazione stradale;
- l) svolgere tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali riconosciuti alla Polizia Locale dalle Leggi in materia.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dall'ufficio di direzione e di coordinamento dei servizi e dalle strutture tecnico-operative, istituendo eventuali sottosezioni o reparti, anche di natura temporanea, specializzati in apposite materie d'intervento.

Art. 5

Organico del corpo

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto l'organico del Corpo di Polizia Locale, previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, è determinato dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.

3. La dotazione organica sia generale sia nelle singole qualifiche, improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza nonché nel rispetto dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, dovrà tenere conto:

✂ della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;

✂ dell'estensione, della morfologia, della presenza delle frazioni e dei caratteri urbanistici del territorio;

✂ delle caratteristiche socioeconomiche della comunità;

✂ delle fasce orarie di operatività del servizio;

✂ di ogni altro elemento ritenuto utile.

4. L'organico del Corpo prevede e si articola adattandosi alla pianta organica deliberata dall'Ente nelle seguenti declaratorie e gradi:

a) Responsabile del Corpo: personale di cui alla declaratoria "D" CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali (Comandante ex art. 7 comma 3 lett. a) L. 65/1986 – nel ruolo degli "ufficiali" con il grado di Commissario Capo di Polizia Locale (eventualmente bordato in oro ai sensi dell'art. 3 comma 3 del R.R. Lombardia n. 4/2013 qualora afferente al personale inquadrato in categoria D3 giuridica con almeno 10 anni nella predetta categoria) automaticamente conferito in relazione alla posizione apicale di responsabilità del Corpo indipendentemente dalla qualifica giuridica posseduta all'interno della predetta declaratoria contrattuale direttiva, come disposto per la specifica figura dall'art. 4 comma 2 del R.R. Lombardia 29 ottobre 2013 n. 4).

Non è compatibile con l'incarico di Responsabile del Corpo (Comandante) il personale inquadrato nella categoria contrattuale "D" per effetto dei punti b) e c) dell'art. 29 CCNL 14 settembre 2000 (sottufficiali).

b) Vice comandante con funzioni vicarie: personale di cui alla declaratoria "D" CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali – (Vice Commissario o Commissario, ex art. 2 comma 1 lett. C) sub. c.1.1) e c.1.2) del R.R. 29 ottobre 2013 n. 4, nel ruolo degli "ufficiali" rispettivamente conferiti al personale con anzianità di servizio nella mansioni di cui alla declaratoria "D" CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali inferiore ad anni 10 per il Vice Commissario e di almeno 10 anni per il Commissario, senza diritto a maggiori compensi rispetto al profilo ordinario per il personale inquadrato nella rispettiva categoria, fatta salva la possibilità di incarico per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001, mantenendo il fondo di colore azzurro/blu previsto per il titolare della funzione;

Non è compatibile con l'incarico di Vice Comandante il personale inquadrato nella categoria contrattuale "D" per effetto dei punti b) e c) dell'art. 29 CCNL 14 settembre 2000 (sottufficiali).

Il Vice Comandante può fregiarsi del grado di Commissario Capo solo se inquadrato in categoria D3 giuridica acquisita a seguito di procedura concorsuale e della relativa profilatura in oro solo se trascorsi 10 anni nella predetta declaratoria, qualora tale categoria giuridica sia prevista nella pianta organica deliberata dall'Ente.

c) addetti al coordinamento e controllo (ufficiali di Polizia Locale), con i gradi di Vice Commissario o Commissario, conferiti al personale con anzianità di servizio nella mansioni di cui alla declaratoria "D" CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali inferiore ad anni 10 per il Vice Commissario e di almeno 10 anni per il Commissario, senza diritto a maggiori compensi rispetto al profilo ordinario per il personale inquadrato nella rispettiva categoria, fatta salva la possibilità di incarico per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001 nel qual caso adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

Gli ufficiali di Polizia Locale possono fregiarsi del grado di commissario capo solo se inquadrati in categoria D3 giuridica acquisita a seguito di procedura concorsuale e della relativa profilatura in oro solo se trascorsi 10 anni nella predetta declaratoria, qualora tale categoria sia prevista nella pianta organica deliberata dall'Ente.

d) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali – specialisti di vigilanza) ex art. 2 comma 1 lett. B) sub b.1): personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL 14 settembre 2000;

e) operatori (agenti), così distinti ai sensi del combinato dell'art. 2 comma 1 lett. a), e dell'art. 1 comma 4 (disposizione derogatoria) del R.R. 29 ottobre 2013 n. 4:

- a.1) agente, personale con anzianità nel profilo inferiore a 5 anni;

- a.2) agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;

- a.3) assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;

- a.4) assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;

- a.5) sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;

5. Le attribuzioni e i compiti per ciascuna qualifica sono stabiliti negli articoli successivi.

6. I simboli distintivi di grado sono attribuiti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del R.R. 29 ottobre 2013 n. 4. I distintivi di grado vengono conferiti direttamente dal Comandante il quale informa il Sindaco delle qualifiche attribuite ai sensi della normativa integrante.

7. I distintivi di specialità sono conferiti dal Comandante in relazione alle attività assegnate, nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione di quelli di specialità motoristica e di quelli di pronto intervento.

8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, in relazione ai distintivi di grado, si rinvia al R.R. Lombardia 29 ottobre 2013 n. 4.

L'Agente scelto, l'Assistente, l'Assistente Scelto e il Sovrintendente non rivestono una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato e, pertanto, non comporta maggiori compensi rispetto al profilo ordinario posseduto dal personale di cui alla declaratoria "C", fatta salva la possibilità di incarico per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, nel qual caso adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

I gradi attribuiti non possono essere revocati e vengono mantenuti nella sostanza con la presente speciale clausola di garanzia, che vale per il Corpo di Polizia Locale di Lurate Caccivio, ad eccezione delle profilature o della colorazione del fondo relativo alle qualifiche direttive legate a specifiche competenze. Sono fatte salve le eventuali modifiche imposte da Leggi (o atti aventi forza equiparata) ed/o Regolamenti Regionali in materia di Polizia Locale.

Art. 6

Rapporto gerarchico

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art. 9 comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n.65 e secondo i principi di cui agli articoli da 11 a 15 della L.R. n.4 del 14.04.2003 e nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lett. a) u.c. R.R. n. 4 del 29 ottobre 2013.

2. La posizione gerarchica, per il personale inquadrato nel ruolo "agenti-sovrintendenti" limitatamente al coordinamento dei servizi svolti unitamente ad altro personale nel medesimo profilo e nei limiti delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, oltre che alla qualifica differenziata dalle declaratorie "C" e "D" CCNL Regioni ed Autonomie Locali, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel grado o, a parità di servizio, con riferimento all'anzianità di servizio nella Polizia Locale ed infine alla maggiore età anagrafica.

3. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati alla massima correttezza, cortesia e rispetto reciproco.

4. Il personale della Polizia Locale è tenuto ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti dello stato giuridico e delle leggi.

5. Qualora il destinatario rilevi che la direttiva impartita sia viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico; se le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

6. Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale.

7. Ove all'esecuzione di una direttiva si fraponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio; di quanto sopra deve informare al più presto il superiore gerarchico, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

8. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

9. Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale segnalando al Comandante qualsiasi inadempienza o irregolarità.

Art. 7

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Con riferimento alle peculiari funzioni della Polizia Locale, al Comandante spetta in particolare di:

a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi svolti, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;

- b) collaborare alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza;
 - c) disporre, in applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - d) elaborare, nelle materie di competenza, studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
 - e) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Corpo;
 - f) disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - g) curare le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - h) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - i) curare il mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, con quella di Pubblica Sicurezza e con le altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale;
 - j) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - k) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
 - l) emettere gli ordini di servizio.
3. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito dal Vice Comandante che a sua volta è sostituito dal sottoposto con qualifica più elevata presente in servizio e in caso di parità di qualifica dal più anziano di servizio nella qualifica stessa.
4. Qualora l'assenza o l'impedimento del Comandante sia temporanea, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dallo stesso.

Art. 8

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, Ufficiale del Corpo, coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del personale dipendente e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.
2. In particolare i compiti del Vice Comandante sono principalmente i seguenti:
 - a) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
 - b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
 - c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
 - d) curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - e) studiare i problemi e formulare le proposte atte a migliorare la circolazione stradale e la viabilità del territorio nonché suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio.
3. In assenza del Comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo.

Art. 9

Compiti degli Ufficiali e dei Sottufficiali

1. Gli Ufficiali, oltre ai compiti ed alle funzioni derivatigli da leggi e regolamenti in relazione alla qualifica rivestita, coadiuvano gli Ufficiali nelle loro attribuzioni rispondendo ad essi dei loro comportamenti.
2. Svolgono principalmente i seguenti compiti:
 - a) funzioni di coordinamento e di controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale subordinato anche mediante l'emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere;
 - b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati;
 - c) di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengono utili per il buon andamento del servizio;
 - d) curano l'istruzione del personale secondo le direttive del Comandante e del Vice Comandante ed assicurano l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori;
 - e) eseguono interventi a livello specialistico, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruiscono pratiche connesse all'attività dell'ufficio cui sono assegnati e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi;
 - f) avanzano proposte e suggeriscono soluzioni per il miglioramento del servizio;

g) espletano ogni altro incarico, nell'ambito dei compiti istituzionali, loro affidato dai superiori ed ai quali rispondono direttamente.

3. I Sottufficiali svolgono all'occorrenza i compiti degli agenti e sostituiscono gli Ufficiali in caso di assenza o impedimento.

Art. 10

Compiti degli agenti

1. Gli Agenti sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione inerenti alle funzioni d'istituto indicate nel precedente art. 3.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) ed utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti.

3. Per le esecuzioni degli interventi non devono utilizzare strumenti e mezzi non forniti ovvero non autorizzati dal comando.

4. Gli Agenti adibiti a servizi interni in via continuativa o prevalente, seguono le attività istruttorie delegate dai superiori gerarchici e la funzione di centrale operativa.

Art. 11

Qualifica degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, e degli artt. da 11 a 14 della L.R. n.4 del 14.04.2003, esercitano anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di:

– agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (vigili);

– ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del Corpo (Responsabile del servizio), al Vice Comandante ed ai Sottufficiali (addetti al coordinamento e al controllo), ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 3, della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, su richiesta del Sindaco, ai sensi del c. 2, dell'art. 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 14.04.2003.

Art. 12

Requisiti particolari di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, per l'accesso a qualsiasi posto d'organico del Corpo di Polizia Locale vengono richiesti i seguenti requisiti particolari:

a) possesso della patente di guida di categoria da determinarsi in sede di deliberazione di indizione del concorso;

b) possesso dei requisiti necessari per potere rivestire le qualifiche di cui all'art. 5, Legge 7 marzo 1986, n.65;

c) dichiarazione di disponibilità al porto dell'arma d'ordinanza;

d) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere secondo quanto determinato dal Consiglio Regionale della Lombardia con decreto regionale n. V/1265 del 29 novembre 1994.

Art.13

Formazione di base per agenti allievi

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia e secondo le modalità e le caratteristiche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 1994, n. V/1265, ed eventuali integrazioni o modifiche e secondo le indicazioni di cui all'art. 40 della L.R. n.4 del 14/04/03.

2. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art.14

Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali

1. I vincitori di concorso per posti di Sottufficiale, Ufficiale e Responsabile del Corpo, nel periodo di prova, frequentano, ai sensi della vigente normativa regionale, specifici corsi di qualificazione professionale secondo le modalità e le caratteristiche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 29 novembre 1994, n. V/1265 e successivamente eventuali integrazioni o modificazioni. e secondo le indicazioni di cui all'art. 40 della L.R. n.4 del 14/04/03.

Art. 15

Aggiornamento professionale

1. Tutti gli appartenenti al corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti.
2. Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'Amministrazione comunale promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale della Polizia Locale.
3. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni d'addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
4. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione di seminari, convegni e di giornate di studio.
5. Durante la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale autorizzati dall'Amministrazione comunale, il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio e saranno corrisposte le indennità di missione eventualmente spettanti.

Art. 16

Altri corsi di istruzione professionale

1. L'Amministrazione comunale, considerando l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale, ne agevola la pratica volontaria degli appartenenti al Corpo nelle ore libere dal servizio ovunque questa venga esplicata, allo scopo di consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e a garanzia del miglior rendimento professionale.

Art. 17

Pari opportunità

1. Nell'organizzazione del Corpo, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 10.4.1991 n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro) e della legge 9.12.1997 n. 903 (Parità di trattamento uomini e donne).
2. Sarà cura del Comandante rendere operativo tale principio, in osservanza delle Direttive e Raccomandazioni dell'Unione europea, della normativa vigente in materia e dello Statuto Comunale, eliminando ogni forma di discriminazione e vietando qualsiasi comportamento lesivo delle libertà che possa recare pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti interpersonali.
3. Sarà compito dell'Amministrazione comunale assicurare, anche all'interno del Corpo di Polizia Locale, un ambiente di lavoro libero da imposizioni a connotazione sessuale e un clima di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.

Art. 18

Uniforme di servizio

1. L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli opportuni accessori agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi per i diversi gradi e per i vari servizi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in riferimento all'art .6 della Legge 7 marzo 1986, n .65 e specificato nel R.R. 17 settembre 2013 n. 3.
3. Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con delibera della Giunta Comunale; tale Tabella determina le quantità e i periodi delle forniture nonché le modalità con cui i vari capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.
6. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata e di utilizzarla al di fuori dell'orario di lavoro fatto salvo il tragitto casa lavoro e viceversa.
7. Le eventuali riparazioni e sostituzioni prima dei termini fissati dalla predetta Tabella vestiario, sono a carico dell'Amministrazione quando dipendono da fatti fortuiti riconosciuti dipendenti da cause di servizio. Le riparazioni di danni al vestiario, prima dei termini previsti per le sostituzioni, non dipendenti da cause di servizio ed evitabili con la normale diligenza, sono a carico del dipendente.

Art. 19

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia con R.R. 29 ottobre 2013 n. 4.
2. I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella “Tabella vestiario” che ne stabilisce anche le modalità per l’applicazione sull’uniforme e per l’uso.
3. Gli appartenenti al Corpo possono portare sull’uniforme esclusivamente le decorazioni previste dalle leggi vigenti.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 20

Arma d’ordinanza e bracciali di contenimento ed altri strumenti di auto tutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, vengono dotati dell’arma di ordinanza, assegnata in via continuativa ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera a), del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, secondo le modalità e nei casi stabiliti dall’apposito Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Locale, emanato in attuazione del predetto D.M. n. 145/87.
2. L’arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma.
3. Gli appartenenti al Corpo vengono istruiti all’uso dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli stessi appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di prendere in consegna l’arma che viene loro assegnata e sono tenuti a partecipare alle lezioni teorico pratiche di addestramento al tiro disposte dal Comandante secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento, in attuazione delle norme di legge.
5. L’assegnatario deve custodire l’arma diligentemente e tenerla sempre in ottimo stato di manutenzione.
6. Gli appartenenti al Corpo saranno dotati di dispositivi a tutela dell’incolumità personale quali: lo spray Irritante, il bastone e le manette.
7. Il Comandante esegue periodicamente controlli sulle armi e gli strumenti in dotazione per verificarne la funzionalità.
8. L’uso dell’arma di ordinanza e degli altri dispositivi di coercizione è consentito solo nei casi stabiliti dalla legge.
9. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o dei fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo presente il rispetto comunque dovuto alla persona in stato di costrizione.
10. I dispositivi di cui sopra costituiscono dotazione individuale.
11. Il Comandante del corpo stabilisce le modalità di impiego in caso di necessità.
12. E’ predisposto un registro di carico e scarico per gli strumenti di tutela personale.

Art. 21

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono stabilite in conformità della Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e 16 luglio 2003 n. 13 e specificatamente del Regolamento Regionale n. 2 del 13.7.2004.
2. Il personale, nella custodia e conservazione di mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragione di servizio o di cui venga comunque in possesso, è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimento devono essere immediatamente segnalati, salvo casi di forza maggiore, per iscritto al Comandante.

Art. 22

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L’attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
 - a) per i servizi la cui natura richiede l’abito civile indicati dal Comandante;
 - b) in momenti eccezionali in cui l’uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;

c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile, purché venga tenuta sempre l'uniforme a portata di mano per le necessità di servizio.

4. Durante la prestazione di servizi in abito borghese le armi e gli altri dispositivi di difesa devono essere tenuti occultati alla vista del pubblico.

Art. 23

Tessera, placca di servizio e paletta

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che ne attesta l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art 6, comma 4, del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, di una placca di servizio recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa secondo le indicazioni della tabella vestiario e di una paletta di segnalazione.

2. Il modello della tessera è conforme a quello stabilito dalla Giunta regionale.

3. La tessera di servizio deve essere portata sempre al seguito, deve essere mostrata a richiesta ovvero prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

4. Nella placca di servizio è riportato lo stemma del Comune con la dicitura Polizia Locale ed il numero di matricola, come previsto nel Regolamento Regionale n. 2 del 13.7.2004.

5. Il numero di matricola viene assegnato in relazione al grado ed all'anzianità di servizio prestata nel Corpo.

Si tiene conto anche del servizio prestato in altri Corpi di Polizia Locale a seguito di mobilità. Ad ogni nuova assunzione l'assegnazione dei numeri di matricola viene sottoposto a revisione.

6. Il modello della paletta di segnalazione è conforme a quello previsto dal vigente C.D.S.

7. Il personale deve conservare con cura la tessera, la placca di servizio e la paletta e denunciarne immediatamente al Comandante l'eventuale smarrimento o sottrazione.

8. La paletta di segnalazione al termine del servizio deve essere obbligatoriamente depositata al comando.

Art. 24

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3 al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale sono programmati dal Comandante conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco o suo delegato, per il perseguimento del pubblico benessere.

3. L'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante, in conformità della legislazione vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 25

Servizi stradali appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono predisposti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti.

2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;

b) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;

c) servizio mobile lungo un itinerario per il controllo della disciplina delle varie tipologie di sosta;

d) servizio in prossimità dei plessi scolastici durante l'entrata e l'uscita degli alunni;

e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine o secondo situazioni contingenti e di scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, all'occorrenza, del Gonfalone della Regione.

Art. 26

Servizi a bordo di veicoli

1. Ad integrazione dei servizi appiedati, i servizi a bordo di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento del territorio, nel pronto intervento e nei posti di controllo.

2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

3. Le attività di cui sopra si svolgono secondo le seguenti modalità:

a) Servizio con velocipede o ciclomotore: consistente nella sorveglianza lungo un itinerario prefissato con compiti espressamente indicati; coloro che vi sono destinati lo esercitano con velocipede o ciclomotore fornito dall'Amministrazione.

b) Servizio con motociclo: consistente nel servizio mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti al controllo del territorio e della circolazione stradale o con compiti particolari per specifiche modalità d'accertamento, intervento e controllo; può altresì attenere al servizio di scorta di veicoli, di staffetta e di collegamento rapido.

c) Servizio con autoveicolo o con pattuglia di motociclisti: consistente di norma nello svolgimento di pronto intervento, nel rilievo di incidenti stradali, di interventi su reclami, di pattugliamento del territorio e di posti di controllo.

4. I conducenti che hanno in consegna un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

5. Quando ai servizi a bordo di veicoli sono abbinati servizi appiedati di cui al precedente articolo, gli stessi sono svolti secondo le disposizioni e le modalità esecutive dello stesso precedente articolo.

Art. 27

Collegamento dei servizi via radio

1. Nei servizi esterni effettuati dagli appartenenti al Corpo è obbligatorio l'uso di apparecchio ricetrasmittente collegato al Comando.

2. Ad ogni appartenente al Corpo viene assegnato in dotazione un apparecchio radio ricetrasmittente.

3. Tutti i veicoli motorizzati in dotazione al Corpo sono dotati di un apparecchio radio ricetrasmittente.

4. Tutti gli apparati ricetrasmittenti sono collegati alla centrale radio del Comando e sono provvisti di sistema satellitare di localizzazione.

5. Il personale comandato in servizio esterno deve provvedere, prima dell'utilizzo giornaliero, a verificare la perfetta funzionalità dell'apparecchio portatile che ha in dotazione e che dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni di

servizio, curandone inoltre la custodia.

6. Gli Agenti in servizio collegati via radio devono mantenersi permanentemente in collegamento con il comando, salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo.

7. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dal comando tramite la centrale radio; in assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Art. 28

Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

2. Tali servizi riguardano interventi in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto.

Art. 29

Servizi sul territorio

1. Il servizio sul territorio consiste nella presenza costante del personale sull'area di competenza territoriale assegnatagli.

Art. 30

Altri servizi esterni

1. Tutti i servizi previsti dal presente regolamento, non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali spettanti agli appartenenti del Corpo e previste dal precedente art. 3.

2. In particolare, all'appartenente al Corpo, spettano gli interventi in materia di tutela del patrimonio comunale, ecologia e igiene, edilizia, polizia urbana, disciplina del traffico e l'informazione o la segnalazione per le attività di competenza agli altri settori comunali o ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 31

Servizi interni

1. I servizi interni comprendono compiti di istituto e attività di supporto.

2. A tali servizi si provvede di norma con personale appartenente al Corpo dando la precedenza a quello con maggiore anzianità di servizio e prioritariamente ai soggetti che presentano dispense per motivi di salute derivanti da attività di servizio.
3. Per i servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.
4. Per le attività di supporto si può ricorrere a personale che non rivesta le qualifiche di Agente di pubblica sicurezza ovvero di Agente o Ufficiali di polizia Giudiziaria comunque dipendenti dell'Amministrazione ed in forza al Corpo di Polizia Locale.

Art. 32

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

1. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco sentito il Comandante e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza come previsto dall'art. 4, punto 2), della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 33

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 4), della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale n. 4 del 14.4.2004, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
2. Tali servizi vengono prestati in base ad appositi piani fondati sul criterio della reciprocità sanciti con provvedimento del Sindaco, sentito il Comandante del Corpo, secondo le modalità in esse previste.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per le missioni e trasferte dei dipendenti.
4. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.
5. Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di Lurate Caccivio.
6. I distacchi di personale della Polizia Locale presso le Sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, avvengono previa richiesta dell'Autorità giudiziaria con provvedimento del Sindaco sentito il Comandante del Corpo.

Art. 34

Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Comando di Polizia Locale è autorizzato previa specifica determinazione del Sindaco, ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti e di cittadini.
2. I servizi in parola possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo in materia di circolazione stradale e qualora dall'attività del privato possa derivare serio intralcio al traffico.
3. Per i servizi di cui sopra, al Comune è dovuto il reintegro del trattamento economico spettante agli addetti impiegati, con rateo commisurato al periodo dell'impiego, comprensivo degli oneri riflessi, dell'eventuale lavoro straordinario e delle eventuali ulteriori spese dovute per l'utilizzo dei mezzi comunali, il tutto da stabilirsi con atto di gestione del Comandante del Corpo.

Art. 35

Collaborazione tra la Polizia Locale e soggetti dipendenti da società di vigilanza privata

1. Il Comandante del Corpo potrà sottoporre all'Amministrazione Comunale apposite convenzioni da stipularsi con Istituti privati di Vigilanza.
2. Le guardie giurate dovranno svolgere attività sussidiarie di mera vigilanza priva di qualsiasi autonomia e finalizzata unicamente ad attivare gli operatori di Polizia Locale o altre Forze di Polizia dello Stato per le seguenti necessità:
 - a) eventi che arrechino danni ovvero disagi al Comune
 - b) tutela del pubblico demanio e patrimonio
 - c) sorveglianza di luoghi pubblici

d) situazioni di pericolo che richiedano segnalazioni tempestive e interventi urgenti con particolare riguardo alla protezione civile.

Art. 36

Ordine di servizio

1. L'ordine di servizio costituisce il mezzo col quale, sulla base della dotazione organica e organizzazione interna del Corpo, si programmano le normali attività operative.
2. Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, dispone gli ordini di servizio, aventi di norma carattere settimanale, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
3. Possono altresì contemplare disposizioni e programmi di lavoro particolari, che dovranno essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ed in caso di necessità, impartiti anche verbalmente.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione del proprio ordine di servizio e di essere messi tempestivamente a conoscenza delle eventuali variazioni apportate. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale sia per il servizio specifico.
5. L'ordine, da conservarsi cronologicamente per almeno un quinquennio, deve essere affisso in apposito albo speciale presso la sede del Corpo.
6. Il personale addetto ai servizi esterni non può rientrare in un ufficio senza autorizzazione. In tutti i casi di rientro ha l'obbligo di segnare su apposito modulo predisposto dal comandante l'orario di entrata quello di uscita e la causa. La permanenza in ufficio non deve essere di documento per il personale addetto ai servizi interni. Parimenti il personale addetto ai servizi interni non può distogliersi dai propri compiti o, senza autorizzazione del Comandante recarsi all'esterno.
7. Salvo diversa disposizione del Comandante, il personale deve essere nel luogo indicato dall'ordine di servizio entro 15 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro e può rientrare in ufficio per la consegna del materiale o la redazione di rapporti non oltre 15 minuti prima della fine del servizio.

Art. 37

Relazione annuale delle attività del Corpo

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale riferisce annualmente al Sindaco i risultati ottenuti dai servizi e l'efficacia conseguita nelle funzioni d'istituto.

Art. 38

Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.
2. La mobilità del personale all'interno del Corpo tiene conto, nel limite del possibile, oltre che delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza di periodico avvicendamento.

Art. 39

Guida di veicoli

1. Per i servizi di cui all'art. 26, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
2. I veicoli in dotazione devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
3. Il Comando risponde per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.
4. È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere prontamente comunicati al Comandante.
5. Il personale assegnatario deve registrare su apposito libretto di macchina: l'indicazione del giorno, dell'orario dell'effettuazione del servizio, dei prelievi di carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del veicolo.
6. È fatto divieto ai conducenti di veicoli, salvo il caso dell'art. 33, di oltrepassare i confini del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del Comandante.
7. L'uso dei dispositivi supplementari di emergenza, dettato da situazioni contingenti e comunque di assoluta necessità ed anche in caso di inseguimenti, deve essere comunicato alla centrale radio se piantonata o

successivamente al superiore gerarchico al momento presente in servizio inoltre deve essere riportato nel rapporto di servizio giornaliero.

Art. 40

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche dati in consegna per le necessità dei servizi.
2. Il personale della Polizia Locale nell'uso, custodia e conservazione di attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 41

Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura personale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'appartenente al Corpo deve redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 37, il Comandante predispone apposito modulo riassuntivo che gli operatori in servizio esterno hanno l'obbligo di compilare annotando gli interventi giornalieri effettuati.

Art. 42

Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio

1. Nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.
2. Inoltre le prestazioni oltre l'orario sono effettuate obbligatoriamente per tutto il periodo di tempo necessario nei seguenti casi:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.
 - d) In ogni caso in cui si rilevi, da parte del superiore l'esigenza debitamente motivata.

Art. 43

Mobilizzazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. In ordine alle fattispecie di cui sopra, il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 44

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, agli appartenenti al Corpo può essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni contrattuali che disciplinano tale istituto.
2. Spetta al Comandante disporre dei turni di reperibilità in relazione ai casi sopra esposti.

Art. 45

Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 24 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché alle norme contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai principi sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi e all'istituto della partecipazione.
2. Il personale della Polizia Locale in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della cittadinanza, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. Nella vita sociale l'appartenente al Corpo non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni impegnandosi ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Corpo e del Comune.

Art. 46

Divieti e incompatibilità

1. Fermo restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è vietato:
 - a) prestarsi per la presentazione di esposti e ricorsi inerenti procedimenti riguardanti il servizio o le materie di competenza, nell'interesse di privati;
 - b) non rispettare scrupolosamente l'orario di servizio ed allontanarsi dal luogo di servizio stabilito ed assegnato, salvo valido motivo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di informare tempestivamente la centrale radio e se questa non funzionante il diretto superiore riportando comunque annotazione nel rapportino giornaliero di servizio;
 - c) attendere durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio;
 - d) accettare, promettere o chiedere compensi, regali o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
 - e) svolgere qualunque attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
 - f) trattarsi, all'interno dei pubblici esercizi, oltre il tempo strettamente necessario alle esigenze personali;

Art. 47

Cura dell'uniforme e della persona

1. L'uniforme, rispettosa delle foggie specificate nella vigente normativa regionale, deve essere indossata dal personale del Corpo con decoro al fine di evitare giudizi negativi che incidano sul prestigio dell'istituzione che rappresenta.
2. Gli operatori devono pertanto, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
3. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "Tabella vestiario".
4. E' fatto divieto di apporre modifiche o alterazioni ai capi dell'uniforme.
5. E' altresì escluso l'uso di orecchini, collane o altri monili che siano incompatibili con la sicurezza fisica dell'operatore.
6. L'uso dell'uniforme per circostanze non attinenti alle funzioni d'istituto, deve essere autorizzato dal Comandante ne è comunque vietato l'uso al di fuori dell'orario di servizio escluso il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Art. 48

Orario e posto di servizio

1. L'orario settimanale di lavoro è quello fissato dal C.C.N.L.; l'articolazione del medesimo viene, previa contrattazione decentrata a livello dell'ente, stabilito con apposito ordine di servizio.
2. L'appartenente al Corpo in servizio stradale deve normalmente presentarsi all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritto. È suo dovere prendere visione e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità di espletamento.
3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente la centrale radio, e deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, qualora necessità particolari lo richiedano, a prestare la propria opera in eccedenza all'orario stabilito nel rispetto della normativa ed accordi di lavoro vigenti.

Art. 49

Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.
4. Gli ordini di servizio ovvero le disposizioni impartite dal superiore non vanno discusse in luoghi pubblici ovvero in luoghi privati in presenza di soggetti estranei al corpo.

Art. 50

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di accesso all'attività della pubblica amministrazione prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante del Corpo in osservanza di eventuali specifiche direttive dell'Amministrazione comunale.
3. I comunicati stampa ed i rapporti o le dichiarazioni agli operatori della stampa spettano esclusivamente al Comandante del Corpo.
4. Gli appartenenti al corpo non dovranno esprimere pareri o valutazioni proprie o rilasciare dichiarazioni per conto del corpo in quanto di competenza esclusiva del Comandante.

Art. 51

Comportamento in luogo pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità e con quella urbanità dei modi che è indispensabile per assicurare la stima, il rispetto e la fiducia della collettività, evitando qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore del Corpo o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.
2. Egli deve prestare adeguata attenzione alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, ma nello stesso tempo deve evitare di dilungarsi in inutili discussioni in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio.
3. Deve sempre salutare, seguendo le norme dell'art. 52, la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
4. L'appartenente al Corpo quando richiesto, deve fornire gli elementi atti ad identificarlo. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Fermo restando il proprio diritto alla libertà di espressione ed a quello di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione..

Art. 52

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per il personale della Polizia Locale.
2. Il saluto viene reso dal personale in divisa secondo le modalità delle Forze Armate, portando la mano destra tesa alla visiera del cappello indossato.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone civico, regionale o alla Bandiera nazionale
4. Il Comandante del Corpo addestra tutti gli appartenenti al corretto saluto.

Art. 53

Norme disciplinari

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio del rispetto reciproco e della disciplina. Si impone, pertanto al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli ordini e direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri di ufficio.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle leggi in materia, dalle disposizioni del C.C.N.L. e dalla normativa prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lurate Caccivio.
3. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano responsabilità disciplinare rapportate alla gravità del comportamento.

Art. 54

Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.
2. Il Comandante può attribuire direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno, dei riconoscimenti in forma scritta.
3. Di essi viene data comunicazione all'interessato, annotata sullo stato di servizio e resa pubblica in occasione della manifestazione celebrativa annuale del Santo Patrono del Corpo.

Art. 55

Casi di assenza dal servizio

1. L'assenza dal servizio per malattia deve essere comunicata al Comando tempestivamente anche verbalmente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro, salvo comprovato impedimento, in tale ultimo caso la segnalazione dovrà essere fatta appena possibile.
2. Tale avviso deve pervenire, mediante comunicazione telefonica possibilmente prima dell'orario di inizio del servizio, anche per giustificare il ritardo in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
3. Qualora il dipendente abbia necessità di assentarsi per l'intero orario di lavoro giornaliero e per cause diverse dalla malattia, all'atto della comunicazione dell'assenza, dovrà obbligatoriamente indicare come intende giustificare l'assenza (ferie, recupero, permessi vari ecc.).
4. Il personale che riceve la comunicazione ha l'obbligo di annotare su apposito modello sia la comunicazione dell'assenza che la motivazione.
5. Il Comandante del Corpo darà apposita disposizione di servizio atta ad evitare che richieste telefoniche di assenza per l'intero turno di servizio possano lasciare sguarniti i servizi.

Art. 56

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. In considerazione della tipicità del lavoro degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e del riconoscimento della "strada" quale ambiente di lavoro a rischio per la salute, tutto il personale della Polizia Locale ha un proprio libretto sanitario ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 come integrato dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
2. È cura dell'Amministrazione comunale predisporre misure igieniche e visite mediche periodiche che garantiscano la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277 «Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro».
3. Per il personale che presta l'attività di servizi di supporto, particolarmente addetto in via continuativa, all'uso dei videoterminali, si attua la normativa di cui al D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a richiesta, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada" e nel contempo vengono assegnate a servizi interni per attività di supporto o d'istituto.
5. In casi di temporanea inabilità fisica parziale gli appartenenti al Corpo vengono utilizzati, per il periodo di tempo necessario per il recupero dell'efficienza, secondo le indicazioni fornite da certificazione medica dell'A.S.L.
6. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente, causata da motivi di servizio che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni compatibili con il loro stato.

Art. 57

Patrocinio legale

1. L'Amministrazione comunale anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico ogni onere economico relativo all'esercizio da parte del dipendente del diritto di difesa.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga validamente motivato che nei fatti per i quali si procede sia evidenziabile un conflitto di interessi non assumerà inizialmente alcun onere a proprio carico e provvederà invece solo in un secondo momento a rimborsare al dipendente i costi sostenuti per la propria difesa nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda in senso favorevole allo stesso.
3. L'amministrazione qualora abbia assunto a proprio carico i costi del patrocinio legale dell'appartenente al Corpo di Polizia Locale, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza penale di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, provvederà al recupero delle spese sostenute, in ogni grado del giudizio, per la difesa del dipendente.

Art. 58

Trattamento economico e giuridico

1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro integrati dalla contrattazione decentrata a livello locale.

Art. 59

Celebrazioni e festività del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale il 20 gennaio di ogni anno festeggia solennemente il Santo Patrono: S. Sebastiano Martire.
2. Per l'occasione si svolgono cerimonie civili e religiose programmate dal Comando tese a valorizzare l'unità e l'immagine del Corpo.
3. E' doveroso per tutti gli appartenenti al Corpo partecipare alle manifestazioni programmate.
4. In occasione dei solenni festeggiamenti il Comandante del Corpo divulgherà la relazione annuale di cui all'art. 37

Art. 60

Bandiera del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale ha nel Tricolore con un nastro blu riportante la dicitura «Corpo Polizia Locale Lurate Caccivio», la propria bandiera.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate luttu ed altre manifestazioni, la bandiera è scortata di norma da due operatori in uniforme di rappresentanza che affiancano l'alfiere.
3. La bandiera è esposta nelle cerimonie civili e religiose programmate per i festeggiamenti del Santo Patrono.

Art. 61

Rinvio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lurate Caccivio nonché la normativa delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia..

Art. 62

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed inviata relativa comunicazione di adeguamento alla struttura regionale competente in materia di Polizia Locale ai sensi dell'art. 10 c. 1 del R.R. Lombardia 29 ottobre 2013 n.4

Art. 63

Abrogazione Norme Comunali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il precedente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e s.m.i. Approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 08 aprile 1999.